

Stante la soccombenza la Fondazione convenuta viene condannata al pagamento delle spese a favore dei reclamanti nella misura di € 4.000,00 oltre accessori.

P.Q.M.

In parziale modifica dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 3.3.11

Dichiara la giurisdizione del Giudice del Lavoro di Milano;

Dichiara il carattere discriminatorio del comportamento della Fondazione convenuta consistito nell'aver previsto tra i requisiti di partecipazione ai bandi di concorso dell'8.10.10 e del 19.11.10 il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria;

Ordina alla stessa di cessare tale comportamento discriminatorio consentendo agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di partecipare ai bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato;


Conferma per il resto l'ordinanza reclamata;

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori.

Si comunichi

MILANO 31.3.11

IL PRESIDENTE (enf)
CARLA BIANCHINI



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 4 APR. 2011

IL CANCELLIERE
GRILLO GIUDIZIARIO
FRANCESCA GRILLO

